

OGGETTO: *risposta interpellanza Gruppo Consigliare "Tutti per Torre" con prot. n° 660 del 06 Marzo 2021*

Si vuole precisare per l'ennesima volta visto che tale argomento è stato affrontato più volte che:
Il "deposito atti Consiglio Comunale" e "accesso agli atti" sono due cose completamente diverse: gestite, normate e regolamentate in modo differente e distinto.

In relazione alla interpellanza proposta relativamente alla previsione del comma 10 dell'articolo 21 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale si fa presente quanto segue.

Si osserva innanzitutto che la previsione regolamentare appare comunque necessaria ai sensi dell'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo n. 267/00, in modo tale da scandire puntualmente i tempi di deposito della documentazione correlata alla discussione ed all'approvazione delle questioni sottoposte al consiglio comunale.

Tale normativa, così come rilevato dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento con sentenza n. 00326/2012 'assolve a quel fondamentale diritto di adeguata e tempestiva informazione sugli argomenti da discutere che connota il funzionamento di tutti gli organi collegiali privati (es.: art. 2366 cod. civ. inerente le formalità di convocazione delle assemblee societarie) e pubblici'.

Si tratta di una disposizione a tutela del ruolo dei consiglieri che, per poter esprimere compiutamente il proprio voto (favorevole o meno), devono avere il tempo di consultare e valutare i documenti.

La norma è di fondamentale importanza per l'operatività del Consiglio, tanto che il mancato rispetto dei suddetti termini consente al consigliere di ricorrere al giudice amministrativo.

Ed infatti, secondo la giurisprudenza, *"i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l'Amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è rivolto a risolvere controversie intersoggettive; pertanto, l'impugnativa di singoli consiglieri può ipotizzarsi soltanto quando vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma o di sostanza nell'adozione di una deliberazione, che di per se può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in una automatica lesione dello jus ad officium; pertanto la legittimazione al ricorso può essere riconosciuta al consigliere solo quando i vizi dedotti attengano ai seguenti profili: a) erronee modalità di convocazione dell'organo consiliare; b) violazione dell'ordine del giorno; c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito"*

Detto questo la previsione del regolamento votato secondo le modalità di legge si ritiene assolve alla necessità espressa.

Il significato della disposizione appare chiaro e non necessita di interpretazioni: è necessario che le proposte di atti poste in discussione (che sono proposte di deliberazione) debbono essere depositate in segreteria 48 ore prima della seduta.

Pertanto è evidente che la modalità di messa a disposizione dei consiglieri delle proposte di deliberazioni scelta dal consiglio comunale dell'ente è quella del deposito presso la segreteria del comune.

A margine, va ribadito che le modalità per la messa a disposizione di tali proposte, quando non sono fissate dalla legge, dai regolamenti o dagli statuti, devono seguire il principio di "libertà delle forme", purché vi sia idonea, astrattamente, al raggiungimento dello scopo: ma se la norma regolamentare prevede una determinata forma tale scopo s'intende raggiunto.